

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 2/2022

promosso contro

- **CONTARDO Diego**, tessera n. 349666 presso la soc. Bocc. Com. di Saint Vincent del Comitato Regionale Valle d'Aosta;
- **BOCCIOFILA COMUNALE DI SAINT VINCENT** del Comitato Regionale della Valle d'Aosta

e contro

- **DEME' Albino**, tessera n. 362987 presso la soc. Bocc. Saint Marcel-Unipolsai del Comitato Regionale Valle d'Aosta;
- **BOCCIOFILA SAINT MARCEL-UNIPOLSAI** del Comitato Regionale Valle d'Aosta;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 29.11.2022 la denuncia del Sig. D'ALONZO Andrea, Direttore di gara dell'incontro di finale del 2° trofeo "Eugenio Vergeron" – gara a coppie, categoria "CD-DD", disputata ad Aosta il 27 Novembre 2022 nel Bocciodromo comunale di Aosta;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti dei sig.ri CONTARDO Diego, giocatore della soc. Saint Vincent e di DEME' Albino, Presidente della soc. Saint Marcel, ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato;
- che nel documento è stato riferito che al termine dell'incontro di finale il giocatore CONTARDO Diego ha proferito reiterate offese verbali al Direttore di gara tali da conseguire la sua espulsione;
- che altresì è stato refertato che anche DEME' Albino, ivi presente quale giocatore e Presidente della società Saint Marcel, ha inveito contro il Direttore di gara, "*urlando di fare silenzio e di non parlare con i giocatori*";
- che a quel punto è stato estratto il cartellino rosso anche al sig. DEME';
- che la condotta dei denunciati ha realizzato l'infrazione indicata all'art. 60 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib che punisce «*i comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*» dei tesserati;



- che l'infrazione commessa dal sig. DEME' Albino è suscettibile di punizione più severa perché realizzata dal Presidente di una Società, ancorché egli abbia agito in veste di atleta, come indicato dall' art. 60 co. 7 del citato Regolamento;
- che le società a cui i tesserati appartengono sono perseguibili a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso e considerato:

- applica a **CONTARDO Diego**, tessera n. 349666, la sanzione della **SQUALIFICA DI GIORNI 20**;
- applica a **DEME' Albino**, tessera n. 362987 la sanzione della **SQUALIFICA DI GIORNI 40**;
- applica alla soc. **BOCCIOFILA COMUNALE DI SAINT VINCENT** la sanzione della **MULTA DI EURO 50,00**;
- applica alla soc. **BOCCIOFILA SAINT MARCEL-UNIPOLSAI** la sanzione della **MULTA DI EURO 50,00**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 19.12.2022

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

